

***Avv. Enrico Cellentani***

***Studio professionale associato Cellentani – Zacco***

**Genzano (RM) – 15 marzo 2013**

## **Il quadro normativo sulla Legionella in Italia**

*Le normative di riferimento*

*Obblighi per Strutture Sanitarie e Turistiche*

*Responsabilità, rischi Legali e sanzioni*




# Le norme essenziali di riferimento

Le disposizioni normative applicabili tutelano diversi profili d'interesse pubblico

- Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” - è alla base di ogni intervento in materia
- Art. 2043 C.C.: “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
- Art. 2087 C.C.: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

- Decreto legislativo 81/08: Testo unico sicurezza sul lavoro – ha unificato diversi preesistenti testi normativi (626/1994) innovando la materia
- Linee guida italiane dirette a fornire “uno strumento operativo per facilitare l'accertamento dei casi e per individuare le scelte strategiche sulle misure preventive e di controllo”



## Art. 2087 C.C. e D. Lgs 81/08

### Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 2087 norma di base - tutela le condizioni di lavoro di tutti i prestatori d'opera
  - È obbligatorio valutare ogni rischio connesso alla attività, adottando tutte le misure idonee (e possibili) a preservare salute e sicurezza ed a prevenire situazioni di pericolo
  - La disciplina normativa pone oggi l'attenzione sulla valutazione preventiva dei rischi, sanzionando non solo l'evento ma anche la mancata valutazione
  - Nello specifico il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio biologico nella propria azienda, ed attivare le procedure necessarie per ridurre e/o eliminare il rischio "in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" (Art. 15 D.lgs 81/2008)
- 
-

- Deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi, con i contenuti indicati dalla normativa, da aggiornarsi periodicamente
  - Obbligo di aggiornamento immediato ogni volta che si verificano modifiche alla struttura aziendale o alle conoscenze tecniche
  - Nel D.Lgs 81/2008 la *Legionella* rientra tra i microrganismi considerati pericolosi per i lavoratori che ne possono venire a contatto e viene collocata nel 2° gruppo di rischio
  - In primo luogo obbligo di prevenzione e, in caso di accertata presenza del virus ...
  - È obbligatorio un immediato intervento atto al ripristino delle condizioni igieniche che tutelino la salute nell'ambiente lavorativo
- 
-

# Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

Le linee guida hanno lo scopo di :


- fornire informazioni relative alla legionellosi
- uniformare sul territorio le procedure di prevenzione, sorveglianza, diagnosi e controllo
- fornire agli operatori un “criterio operativo” ed ai controllori un riferimento valutativo
- Esistono linee guida internazionali (OMS) ed europee, con particolare riferimento al controllo della legionellosi per i viaggiatori

# Linee guida italiane

- Le Linee guida “di base” per prevenzione e controllo della Legionellosi sono state approvate dalla conferenza permanente Stato/Regioni (pubblicate G.U. n. 103 del 5 maggio 2000)
  - Successivamente sono state varate Linee guida per prevenzione e controllo della Legionellosi per le strutture turistico ricettive e termali (pubblicate G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005)
  - Queste prevedono obblighi a carico dei gestori e direttori, in chiave di prevenzione, controllo (nomina di un responsabile idoneo) ed interventi d'urgenza
- 
-

- Ulteriori Linee guida sono state approvate per disciplinare l'attività dei laboratori di diagnosi e controllo ambientale della Legionellosi (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2005) e per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (G.U. n. 256 del 3 novembre 2006)
- Alcune Regioni hanno adottato ulteriori deliberazioni in merito

**Le Linee guida forniscono indicazioni sia sugli aspetti sanitari sia su quelli di prevenzione ed intervento ed in particolare:**


- Definiscono strategie per prevenire la colonizzazione degli impianti
  - Definiscono strategie per prevenire la moltiplicazione batterica a lungo ed a breve termine
- 



- Propongono metodiche tecniche applicabili e strategie d'intervento per le diverse tipologie di impianti, ambienti e comunità

Le linee guida per le strutture turistiche e termali impongono obblighi attuativi delle Linee guida generali, ed in particolare:

- Richiedono la nomina di una persona “responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio (...) che sia esperto e che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo”;
- Richiedono la predisposizione di un registro degli interventi



## Sanzioni penali previste nel D.Lgs. 81/08

In ragione della tipologia e gravità delle violazioni sono previste sanzioni a carattere penale ed in particolare:

### Sanzioni a carico di datori di lavoro e dirigenti:

Arresto sino a otto mesi e/o ammenda sino ad euro 6.400,00

### Sanzioni a carico dei preposti

Arresto sino a tre mesi e ammenda sino ad euro 1.600,00

### Sanzioni a carico del medico competente

Arresto sino a due mesi e sanzioni sino ad euro 1.200,00

### Sanzioni a carico dei lavoratori

Arresto fino ad un mese e ammenda sino ad euro 600,00

Alle sanzioni penali si aggiungono quelle amministrative

---

---

- Nell'esercizio di un'attività si rinviene la colpa nella mancata diligenza, cioè mancata adozione dei mezzi necessari, conosciuti o conoscibili, diretti ad evitare e prevenire i danni, a maggior ragione se previsti da disposizioni normative (Linee guida)
  - Il criterio di accertamento della colpa si fonda generalmente sul concetto della prevedibilità (possibilità di valutare preventivamente l'evento dannoso come conseguenza di un dato comportamento)
  - L'imprenditore deve garantire la sicurezza degli impianti sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti di chiunque venga ad operare nella sfera di attività dell'imprenditore (utente finale) e deve vigilare anche sull'operato dei suoi dipendenti al fine del rispetto delle norme vigenti
- 
-

## Sanzioni Penali in ogni caso applicabili oltre e/o in alternativa al D.lgs 81/08 ed alle sanzioni civili

**INOSSERVANZA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' (art. 650 c.p.):** chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ed ammenda

**LESIONI PERSONALI (art. 590 c.p.):** chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione sino a tre mesi ed ammenda sino ad euro 309; se la lesione è grave, la reclusione è sino a sei mesi con multa sino ad euro 619; se la lesione è gravissima la reclusione è sino a 2 anni. Se i fatti sono commessi in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si arriva ad una reclusione sino a 3 anni.

**OMICIDIO COLPOSO:** si verifica quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente a causa di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (ad esempio linee guida!). La reclusione può arrivare sino a 15 anni se vi è decesso do più persone.

Sono possibili anche altre sanzioni ed a quanto sopra esposto dovranno aggiungersi eventuali aggravanti e/o pene accessorie

## Sanzioni – conseguenze civili applicabili (oltre e/o in alternativa al D.lgs 81/08 ed alle sanzioni penali)

- Art. 2087 C.C.: violazione della tutela delle condizioni di lavoro con rispetto della integrità psico-fisica del lavoratore: risarcimento danni
  - Art. 2043 C.C.: risarcimento danni per fatto illecito
    - Biologico
    - Esistenziale
    - Salute
  - Art. 2059 C.C.: risarcimento danni morali – non patrimoniali da reato
  - Danni all'immagine: banche dati europee per alberghi relative a strutture coinvolte, informazioni diffuse sul mercato anche via internet
  - Danni diretti economici per chiusura/sospensione dell'attività
- 
-

Recenti sentenze:

- 1) Cass. Pen. 47144/2004 sequestro di struttura turistica
- 2) Cass. Penale 19358/2007 omicidio colposo plurimo per dirigenti sanitari Trento
- 3) Trib. Roma 24/05/2011 risarcimento danni a carico Ministero Economia per decesso dipendente da Legionella
- 4) Trib. Trento 09/10/2012 risarcimento danni per decesso da Legionella di paziente ricoverata in Ospedale